

DISCIPLINARE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE (SCR) -EX scheda 1 C-
--

I. Il Servizio civile è, potenzialmente, per tutte le persone interessate, per tutti gli enti motivati e per tutte le comunità locali emiliano-romagnole, nazionali e finanche internazionali. In quest'ottica e a integrazione della proposta di SCU si intende favorire la partecipazione al SCR delle persone con minori capacità di attivazione o con minori potenzialità (professionali, fisiche, linguistiche, sociali, ecc.), pertanto la co-progettazione dovrà tener conto di quanto precede e prevedere elementi per l'effettiva partecipazione di giovani nelle seguenti condizioni: bassa scolarizzazione col possesso di un titolo di studio inferiore a quello conseguito nella scuola secondaria di secondo grado, disabilità, non impegnati nello studio né nel lavoro né nella formazione (Neet), disagio economico-sociale con presa in carico da parte del servizio pubblico competente, residenti o domiciliati nelle aree montane o interne.

La selezione dei giovani cittadini tra i 18 e i 29 anni (compiuti) da avviare al SCR, ai sensi della legge regionale 20 ottobre 2003 n. 20, dovrà avvenire tramite un avviso pubblico (in bozza nell'Allegato VI) a livello provinciale a cura dei Co.Pr.E.S.C..

La pubblicazione del predetto avviso deve essere contestuale all'organizzazione, in tempo utile, di almeno un incontro pubblico informativo in ciascuna provincia; tale momento, organizzato in collaborazione tra Co.Pr.E.S.C., enti proponenti e centri interculturali, riguarderà la presentazione alla comunità e ai giovani interessati della proposta di servizio civile e dei co-progetti disponibili nel territorio, con la presentazione iniziale effettuata dal Co.Pr.E.S.C., a conferma della proposta di servizio civile quale bene comune, di tutti (non di un servizio del singolo ente).

II. Considerata la novità e, per taluni moduli, la complessità delle procedure si chiede agli enti di fornire ai giovani interessati un'adeguata assistenza informativa e nella compilazione della modulistica richiesta.

III. L'impegno dei giovani nei co-progetti decorrerà dalla data prevista nel contratto di SCR.

IV. I subentri decorrono dalla data prevista nel contratto di SCR su esplicita richiesta motivata dell'ente proponente il co-progetto, secondo le procedure e le modalità indicate successivamente, a seguito delle graduatorie di selezione. I giovani saranno impegnati nel co-progetto SCR da 6 fino a 11 mesi. Per i giovani subentranti, la predetta durata è ridotta al periodo residuo del co-progetto e non potrà essere inferiore alla metà dei mesi previsti nella voce 10 del co-progetto.

IV. Ai giovani impegnati compete un assegno mensile per il SCR, già fissato con atto di Giunta regionale. L'assegno ai giovani è corrisposto dalla Regione Emilia-Romagna mediante accredito diretto delle somme dovute sul conto corrente postale o bancario (esclusivamente con codice iban IT) intestato, o cointestato, alla/al giovane impegnata/o nel SCR, previa comunicazione sottoscritta

dall'interessata/o.

Per le/i giovani è prevista una assicurazione infortuni e responsabilità civile verso terzi stipulata dall'ente proponente il co-progetto a favore degli stessi, facendo ricorso esclusivamente allo stesso contratto assicurativo e alla società assicuratrice del SCU individuata dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale (di seguito DPGSCU).

V. Le informazioni concernenti i co-progetti approvati, le relative sedi di attuazione, i posti disponibili, le attività nelle quali i giovani saranno impegnati, gli eventuali obblighi richiesti, i servizi offerti dagli enti, le condizioni di espletamento del servizio civile, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali, dovranno essere pubblicati sulla home page dei siti internet degli Enti proponenti i co-progetti. L'accesso ai siti è gratuito. Le predette informazioni potranno anche essere richieste direttamente agli Enti che realizzano il co-progetto prescelto.

VI. Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia possono partecipare al SCR i cittadini italiani e quelli provenienti da altri Paesi, senza distinzione di sesso o di appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza, che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventinovesimo (29 anni e 364 giorni) anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:

- non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplosive, ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata;

- possesso della residenza o del domicilio in Italia;

- essere in regola con la vigente normativa per il soggiorno dei comunitari e degli stranieri in Italia, con esclusione dei permessi di soggiorno che non presentano le condizioni per lo svolgimento del SCR per tutta la durata dei co-progetti (per es. per motivi turistici e per motivi di lavoro stagionale). I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. Non è possibile prevedere ulteriori requisiti d'accesso al SCR.

VII. Non possono presentare domanda di partecipazione al SCR:

a) i giovani che già prestano o abbiano prestato servizio civile ai sensi del D.Lgs.40/2017, della legge 64/2001 o della legge regionale n. 20 del 2003 o di leggi di altre Regioni o Province autonome, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;

b) allo stesso ente i giovani che nell'anno in corso o nelle 3 precedenti annualità abbiano attivato un qualsiasi rapporto di tipo lavorativo o comunque di dipendenza o collaborazione, anche non retribuita (per esempio tirocinio, stage). Tale situazione, come pure l'attivazione di un qualsiasi diverso rapporto anche non lavorativo o non remunerato in corso di realizzazione del co-progetto, è motivo d'esclusione del giovane e comporta la non approvazione del/i co-progetto/i presentato/i dallo stesso ente nel successivo bando

regionale o nella successiva annualità.

VIII. Si richiama l'attenzione degli enti sulle diverse tipologie di permessi e carte di soggiorno, con le relative modalità di rilascio o rinnovo, senza per questo sostituire la fondamentale attività di selezione, che in particolare per i cittadini provenienti da altri Paesi, ma non solo, deve necessariamente riferirsi alle vere motivazioni che sono alla base della scelta di servizio civile da parte dei giovani. È evidente come talune tipologie di permessi siano inadatte per la partecipazione ai co-progetti di SCR. In questa ottica è indispensabile che per le attività di selezione, come per le altre, siano valorizzate le persone accreditate ai diversi titoli al sistema del SCU, prevedendo inoltre nella fase di selezione così, come indicato nel co-progetto, la presenza di un esperto nel campo dell'immigrazione e/o la partecipazione a un apposito incontro formativo su questo tema per i selettori, se già calendarizzato dal CO.Pr.E.S.C. e inserito nel Piano provinciale.

IX. La domanda di partecipazione indirizzata direttamente all'ente che realizza il co-progetto prescelto deve pervenire allo stesso entro la scadenza dell'avviso provinciale di competenza. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. La tempestività delle domande è accertata dall'ente che realizza il co-progetto.

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:

- redatta, secondo il modello riportato nell'"Allegato III" all'avviso pubblico;

- accompagnata da fotocopia del codice fiscale, di valido documento di identità personale e per i giovani provenienti da altri Paesi da copia del permesso in corso di validità (oppure copia del permesso scaduto e della ricevuta postale della richiesta di rinnovo) o della carta di soggiorno, per le quali non è richiesta autenticazione;

- corredata dalla scheda di cui all'"Allegato IV" all'avviso pubblico provinciale, contenente i dati relativi ai titoli. Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2;

2) con Posta Elettronica Ordinaria, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;

3) a mezzo "raccomandata A/R" (attenzione: per il rispetto del termine perentorio di ricezione della domanda NON è valido il timbro di spedizione).

L'obbligatoria iscrizione anagrafica (oppure la ricevuta di presentazione dell'iscrizione anagrafica) da parte dei giovani comunitari dovrà essere prodotta successivamente dai soli candidati utilmente collocati nelle graduatorie e da avviare al SCR.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico co-progetto di SCR, tra quelli inseriti negli avvisi provinciali dell'anno in corso, indicando la sede d'attuazione prescelta. La presentazione di più domande comporta l'esclusione dalla partecipazione a tutti i co-progetti inseriti negli avvisi innanzi citati.

X. La selezione dei candidati è effettuata dall'ente che realizza

il co-progetto prescelto ed al quale sono state inviate le domande, nel rispetto dell'art.15 del D.Lgs.40/2017 e s.m.. L'ente cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione (limiti di età; per i giovani provenienti da altri Paesi possesso del regolare titolo di soggiorno; assenza di condanne penali; assenza rapporti di dipendenza o collaborazione con gli enti del co-progetto nell'anno in corso o nei tre precedenti e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti.

L'ente dovrà inoltre verificare che:

- la domanda di partecipazione sia presentata entro la scadenza indicata nell'avviso provinciale e sia necessariamente sottoscritta dall'interessato con firma autografa per esteso, mentre nel caso di presentazione tramite PEC, ai sensi dell'art.21 - comma 2 - del D.Lgs. 82/05 e dell'art. 16bis della L.2/09, è sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta;

- alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;

- per i giovani provenienti da altri Paesi il possesso del regolare titolo di soggiorno.

La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla selezione.

Non sono cause di esclusione in quanto è possibile procedere ad integrazione:

- la mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere (sarà cura dell'ente provvedere a far integrare la domanda con l'indicazione della sede);

- il mancato invio della fotocopia del documento di identità, ovvero la presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto, ovvero il mancato invio di copia del permesso in corso di validità (oppure del permesso scaduto e della ricevuta postale della richiesta di rinnovo) o della carta di soggiorno (sarà cura dell'ente provvedere a far integrare la domanda);

- il mancato invio dell'autocertificazione dei titoli posseduti (Allegato IV) o la sua mancata sottoscrizione (in tal caso l'ente procederà alla selezione senza tener conto dei titoli).

Laddove in fase di colloquio non fossero fornite le integrazioni relative al documento di identità e/o copia del permesso in corso di validità (oppure del permesso scaduto e della ricevuta postale della richiesta di rinnovo) o della carta di soggiorno, il candidato è escluso dalla selezione.

Non sarà possibile effettuare la selezione con modalità o in luoghi diversi da quelli indicati nel calendario delle convocazioni.

Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all'interessata/o a cura dell'ente.

XI. Nella procedura selettiva l'ente dovrà osservare i criteri del SCR (allegato A12), approvati in sede di valutazione del co-progetto, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet. Viene esclusa la possibilità di dichiarare giovani "NON IDONEI" al servizio civile regionale. L'ente compila per ogni candidato, a seguito di colloquio, una scheda di valutazione in conformità ai criteri del SCR sopra richiamati e redige il verbale della procedura selettiva.

XIII.I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall'ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi ed alle modalità delle procedure selettive e il calendario di convocazione ai colloqui, indicazioni che saranno contenute nell'avviso provinciale, con valore di notifica della convocazione, oppure nella sezione dedicata al "servizio civile" raggiungibile dalla HOME PAGE del sito del Copresc e degli enti, con almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. Il candidato che pur avendo presentato la domanda non si presenta nei giorni stabiliti è escluso dalla selezione per non aver completato la procedura.

L'ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie relative alle singole sedi di co-progetto in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell'ambito dei posti disponibili ed inserendo nella stessa anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti, secondo le modalità indicate dalla Regione, e di seguito i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché esclusi dalla selezione. Il mancato inserimento nelle graduatorie con l'indicazione della motivazione è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell'ente, che ne darà contestuale comunicazione alla Regione. A parità di punteggio viene data priorità al giovane nato prima, in quanto in seguito avrà minori occasioni per poter fare l'esperienza di servizio civile regionale stante il limite d'età previsto.

Tutti i co-progetti SCR propongono posti valorizzati per giovani con minori opportunità, come precisato nella voce 6.3 della scheda progettuale, e per assicurare la loro copertura gli Enti adotteranno le seguenti misure:

1-i posti valorizzati vacanti devono essere prioritariamente coperti con idonei non selezionati/selezionabili di altre sedi dello stesso co-progetto o di altro co-progetto dello stesso Ente proponente, in possesso del requisito richiesto, nel rispetto dell'ordine decrescente del punteggio della graduatoria;

2-per i posti valorizzati vacanti, qualora non siano coperti con la modalità di cui al punto 1- che precede, l'Ente dovrà verificare se tra i giovani che si sono candidati per posti ordinari ci sia chi in realtà possiede il requisito richiesto, pur non avendo fatto domanda per il posto valorizzato; in caso di riscontro positivo, potrà coprire in tal modo i posti valorizzati vacanti, nel rispetto dell'ordine decrescente del punteggio della graduatoria e previa autocertificazione del possesso del requisito richiesto da parte dei candidati interessati;

3-i posti valorizzati vacanti, qualora non siano coperti con le modalità di cui al punto 1- e 2- che precedono, dovranno essere coperti con idonei non selezionati/selezionabili su posti ordinari della stessa sede d'attuazione o a seguire di altre sedi dello stesso co-progetto o di altro co-progetto dello stesso Ente proponente, sempre nel rispetto dell'ordine decrescente del punteggio della graduatoria;

4-se un giovane si è candidato, dichiarando di avere il requisito per il posto valorizzato, ma in fase di selezione l'Ente accerta che tale dichiarazione è nata da un errore di compilazione della domanda, l'Ente consentirà al giovane di partecipare alla selezione per i posti non valorizzati, cioè per i posti ordinari;

XIV. Qualora un Ente non abbia coperto il numero dei posti previsti dal co-progetto approvato ovvero nella graduatoria abbia esaurito i

giovani dichiarati idonei non selezionati per i subentri, onde poter realizzare gli obiettivi programmati, dovrà rappresentare alla Regione la situazione carente e dovrà individuare il giovane da avviare al servizio civile nell'idoneo non selezionato, disposto a subentrare, seguendo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto nelle graduatorie riferite alle sedi d'attuazione progetto oppure riferite ai co-progetti con sedi d'attuazione: A) nello stesso Comune in cui si è verificata la mancata copertura del posto/subentro; B) nella Provincia in cui si è verificata la mancata copertura del posto/subentro, ad esaurimento delle graduatorie di cui alla precedente lettera A); C) di altre Province confinanti con quella in cui si è verificata la mancata copertura del posto/subentro, ad esaurimento delle graduatorie di cui alle precedenti lettere A) e B).

A parità di punteggio viene data priorità al giovane nato prima, in quanto in seguito avrà minori occasioni per poter fare l'esperienza di servizio civile regionale stante il limite d'età previsto.

Quanto sopra a condizione che l'Ente richiedente acquisisca e trasmetta tramite PEC alla Regione, per i provvedimenti di competenza, il consenso scritto a subentrare e la rinuncia scritta alla posizione ricoperta nella graduatoria come idoneo non selezionato, ovvero la rinuncia scritta a subentrare, da parte delle/dei giovani secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto nelle graduatorie di cui alle lettere A) o B) o C) che precedono.

XV. Alle graduatorie, provvisoria (prima dell'approvazione della Regione) e definitiva per gli idonei selezionati (dopo la verifica della Regione) è assicurata da parte dell'ente adeguata pubblicità, sia nel sito internet istituzionale, che nei locali dove si è svolta la selezione. La graduatoria, sottoscritta dal Responsabile legale (o dal Responsabile/coordinatore del Servizio Civile) da caricare in HeliosER, secondo le modalità indicate dalla Regione, e la sede dove il giovane dovrà presentarsi il primo giorno di SCR, nonché la restante documentazione evidenziata nei successivi capoversi, deve pervenire completa di ogni elemento alla Regione Emilia-Romagna almeno 45 giorni prima della data d'avvio, a pena della non attivazione del co-progetto nella data richiesta.

Unitamente alla graduatoria deve essere inviata alla Regione Emilia-Romagna, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo [segrsvilsoc@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrsvilsoc@postacert.regione.emilia-romagna.it), la seguente documentazione:

- a) domande di partecipazione e della scheda correlata (allegati II e III), da salvare singolarmente: `DOMANDA_cognome-iniziale nome della persona`;
- b) documenti d'identità degli interessati e copia del codice fiscale, da salvare singolarmente: `IDENTITA_cognome-iniziale nome della persona`;
- c) titoli di soggiorno per i giovani provenienti da altri Paesi, da salvare singolarmente: `TITOLOSOGG_cognome-iniziale nome della persona`;
- d) iscrizioni anagrafiche per giovani comunitari (oppure la ricevuta di presentazione della richiesta d'iscrizione anagrafica), da salvare singolarmente: `ISCRIZIONE_cognome-iniziale nome della persona`;
- e) copia dell'impegno di spesa assunto a carico dell'Ente per la copertura assicurativa dei giovani impegnati nel co-progetto SCR, da salvare come: `IMPEGNOSPESA`;
- f) verbale della selezione, da salvare come: `VERBALE`;
- g) copia del bonifico di avvenuto pagamento del premio assicurativo

per i giovani idonei selezionati, al più tardi sette giorni prima dell'inizio del SCR, e copia dell'Appendice con le specifiche del contratto assicurativo stipulato dall'ente proponente il co-progetto per la copertura dei rischi responsabilità civile contro terzi e infortuni a favore dei giovani in servizio civile (esclusivamente secondo lo stesso contratto assicurativo e presso la stessa società assicuratrice individuati dal DPGSCU) dovrà essere trasmessa con la modalità di cui sopra quando verrà acquisita dall'Ente proponente il co-progetto. Gli originali della predetta documentazione sono conservati presso lo stesso Ente.

La documentazione da inviare alla Regione Emilia-Romagna di cui ai precedenti punti a), b), c) deve riferirsi a tutte/i le/i giovani idonei selezionati e idonei non selezionati.

L'avvio al servizio dei giovani è subordinato all'invio delle graduatorie nel formato richiesto, con i contenuti e con le modalità sopra richiamate.

XVI. La Regione Emilia-Romagna provvede ad inviare, tramite l'Ente proponente il co-progetto, ai candidati da avviare al SCR, per la sottoscrizione, il contratto di SCR firmato dal Dirigente regionale competente in materia di servizio civile, nel quale sono indicati la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche previdenziali ed assicurative e gli obblighi di servizio. La documentazione di cui sopra comprende, di norma, le dichiarazioni fiscali, anagrafiche per i giovani provenienti da altri Paesi e per l'accredito dell'assegno del SCR.

L'ente, entro 3 giorni lavorativi dall'avvio del co-progetto, trasmette alla Regione Emilia-Romagna, tramite il sistema informatico HeliosER: copia del contratto di SCR, copia della disciplina del rapporto tra i giovani in SCR e gli Enti proponenti i co-progetti, le dichiarazioni fiscali e per l'accredito delle somme sottoscritte dai giovani, ai fini della conservazione presso la Regione Emilia-Romagna stessa e consentire l'erogazione dell'assegno di scr agli interessati. Le dichiarazioni fiscali, anagrafiche e per l'accredito dell'assegno scr, a seguito di indicazione della Regione, dovranno essere inviate in originale al servizio regionale competente alla predisposizione dei cedolini mensili.

XVII. L'ente proponente il co-progetto è responsabile dell'impegno dei giovani ESCLUSIVAMENTE nelle attività di SCR previste nel co-progetto approvato, senza sostituire operatori o in attività professionali, secondo lo spirito già condiviso e sottoscritto nella "CARTA DI IMPEGNO ETICO DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE". L'ente proponente il co-progetto comunica mensilmente alla Regione tramite il sistema informatico HeliosER, entro il giorno 2 del mese successivo a quello di riferimento (ad eccezione del 1° dicembre), ovvero altro termine comunicato dalla Regione, le assenze delle/dei giovani che comportino una decurtazione dell'ASCR, comprese quelle per maternità e per infortunio che non determinano decurtazione dell'ASCR. Ciascun ente proponente il co-progetto valida mensilmente sul sistema informatico HeliosER tutte le presenze. Il mancato rispetto dei termini che precedono comporta l'attribuzione nei confronti dell'Ente inadempiente, nel caso di 2 o più inadempienze, la non approvazione del co-progetto nell'annata successiva annualità.

XVIII. I giovani si impegnano ad espletare il SCR per tutta la sua durata, a svolgere tutte le attività previste dal co-progetto prescelto e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile dettate dalla normativa primaria e secondaria, a quanto indicato nel contratto SCR e alle prescrizioni impartite dall'ente d'impiego in ordine all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento. I giovani sono in particolare tenuti al rispetto dell'orario di servizio civile, nonché al rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al co-progetto medesimo.

XIX. Nei mesi di servizio civile, al giovane sono riconosciuti, compatibilmente con le esigenze di servizio e previo accordo con l'ente, dei giorni di permesso ordinario e straordinario in conformità al paragrafo 8. della "Disciplina dei rapporti tra giovani in SCR ed enti proponenti i co-progetti" (allegato A6).

Durante il periodo di servizio civile sono riconosciuti un numero di giorni di malattia, indicato nel contratto in conformità paragrafo 8. della "Disciplina dei rapporti tra giovani in SCR ed enti proponenti i co-progetti SCR" (allegato A6); i predetti giorni di malattia sono retribuiti per l'intero importo. La/il giovane può usufruire di ulteriori 15 giorni di malattia, che non sono retribuiti, per i quali l'ASCR spettante è decurtato in proporzione al numero di giorni di assenza. In caso di superamento dei 15 giorni di malattia non retribuiti, la Regione, senza dover attivare alcun procedimento sanzionatorio, dispone la cessazione dal SCR della/del giovane, la/il quale può presentare nuova domanda di servizio civile in uno dei successivi bandi di selezione, purché abbia svolto il servizio per un periodo non superiore a sei mesi e sia in possesso dei requisiti di ammissione al servizio civile previsti dai medesimi bandi.

L'interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta l'impossibilità di partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi co-progetti di servizio civile regionale, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico co-progetto.

XXI. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 i dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dall'ente che cura la procedura selettiva, in qualità di "Titolare del trattamento", per le finalità di espletamento delle attività concorsuali e, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di servizio civile, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del co-progetto.

I dati medesimi saranno trattati dalla Regione Emilia-Romagna ai fini dell'approvazione delle graduatorie definitive e per le finalità connesse e/o strumentali alla gestione del SCR. Il trattamento dei dati avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I dati raccolti dalla Regione Emilia-Romagna potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali della Regione Emilia-Romagna stessa.

Gli interessati godono dei diritti previsti dal citato Regolamento europeo n. 679/2016, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della



legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Regione Emilia-Romagna, titolare del trattamento dei dati personali.

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

PER ACCETTAZIONE:

Il Responsabile legale dell'Ente  
(o il Responsabile/Coordinatore del servizio civile)

\_\_\_\_\_